



**Piano di Utilizzo dei Litorali**  
con finalità turistico ricreativa  
ai sensi della D.G.R. n. 25/42 del 01.07.2010

**Regolamento di gestione e norme di attuazione**

**SINDACO**

Geom. Antonio Tiroto

**ASSESSORE URBANISTICA**

Geom. Michela Moi

**COORDINATORE**

Dr. Fabrizio Porcu

**PROGETTISTA**

Ing. Gabriele Tomiselli

**CONSULENZA GIS**

Ing. Vittorio Addis



## Indice

|  |    |
|--|----|
| <b>Parte I – Regolamento d’uso delle spiagge</b> .....   | 1  |
| <b>Titolo I – Disposizioni generali</b> .....  | 3  |
| <b>Capo I – Principi generali</b> .....  | 3  |
| Art. 1 – Finalità e principi .....   | 3  |
| Art. 2 – Contenuti del PUL .....   | 4  |
| Art. 3 – Definizioni .....   | 5  |
| Art. 4 – Elaborati costituenti il PUL .....  | 8  |
| Art. 5 – Attuazione del PUL .....  | 8  |
| <b>Capo II – Disciplina generale</b> .....   | 9  |
| Art. 6 – Ambiti di costa .....   | 9  |
| Art. 7 – Fruizione balneare degli ambiti di costa .....  | 10 |
| Art. 8 – Ambito di applicazione .....  | 12 |
| <b>Titolo II – Disciplina delle attività turistico – ricreative</b> .....                      | 13 |
| <b>Capo I – Prescrizioni generali</b> .....  | 13 |
| Art. 9 – Sistema di accesso alle spiagge .....   | 13 |
| Art. 10 – Disposizioni generali sull’uso delle spiagge.....                                    | 14 |
| Art. 11 – Manutenzione ordinaria della spiaggia .....  | 15 |
| Art. 12 – Indirizzi per la tutela dell’ambiente litoraneo.....                                 | 16 |
| Art. 13 – Periodo di esercizio delle attività .....  | 16 |
| Art. 14 – Infrastrutture di supporto e servizi .....   | 17 |
| Art. 15 – Spiagge destinate alla fruizione con accesso di animali da affezione .....           | 18 |
| Art. 16 – Aree in concessione per l’esercizio di attività nautiche e locazione di natanti .... | 18 |
| <b>Capo II – Gestione delle concessioni demaniali marittime</b> .....                          | 21 |
| Art. 17 – Ufficio comunale competente per il demanio marittimo .....                           | 21 |
| Art. 18 – Caratteristiche delle concessioni demaniali marittime .....                          | 21 |
| Art. 19 – Contenuti delle concessioni demaniali marittime .....                                | 22 |
| Art. 20 – Procedura per il rilascio delle concessioni demaniali marittime.....                 | 22 |
| Art. 21 – Concessioni demaniali marittime per usi diversi .....                                | 25 |
| Art. 22 – Sub-ingresso .....   | 25 |
| Art. 23 – Affidamento in gestione .....  | 26 |
| Art. 24 – Canoni .....   | 26 |
| Art. 25 – Garanzie .....   | 27 |
| Art. 26 – Variazioni al contenuto della concessione demaniale marittima .....                  | 27 |
| <b>Capo III – Cessazione del titolo concessorio</b> .....                                      | 29 |
| Art. 27 – Revoca della concessione demaniale .....   | 29 |
| Art. 28 – Rinuncia alla concessione demaniale .....  | 29 |
| Art. 29 – Decadenza del concessionario .....   | 30 |
| <b>Capo IV – Vigilanza e sanzioni</b> .....  | 30 |



|  |           |
|--|-----------|
| Art. 30 – Attività di vigilanza .....  | 30        |
| Art. 31 – Sanzioni .....   | 30        |
| Art. 32 – Riposizionamento delle concessioni demaniali marittime non compatibili con il<br>PUL ..... | 33        |
| Art. 33 – Indennizzi alla cessazione delle concessioni demaniali marittime .....                     | 33        |
| Art. 34 – Disciplina del commercio in ambito del demanio marittimo .....                             | 34        |
| Art. 35 – Rinvii .....   | 34        |
| Art. 36 – Entrata in vigore del PUL .....  | 35        |
| <br>   |           |
| <b>Parte II – Norme tecniche di realizzazione delle strutture .....</b>                              | <b>37</b> |
| <br>   |           |
| Art. 37 – Opere e manufatti di supporto alla balneazione .....                                       | 39        |
| Art. 38 – Tipologie consentite .....   | 39        |
| Art. 39 – Parametri geometrici delle aree oggetto di concessione .....                               | 40        |
| Art. 40 – Percorsi pedonali .....  | 40        |
| Art. 41 – Strutture per l'igiene .....   | 41        |
| Art. 42 – Colori .....   | 41        |
| Art. 43 – Segnaletica .....  | 41        |
| Art. 44 – Piattaforme balneari .....   | 42        |



**Comune di Aglientu**  
Provincia di Olbia Tempio

## Parte I – Regolamento d'uso delle spiagge



## Titolo I – Disposizioni generali

### Capo I – Principi generali

#### Articolo 1 – Finalità e principi

1. Il Piano di utilizzazione dei litorali – di seguito denominato PUL – in coerenza con quanto disposto dal decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni dalla Legge 4 dicembre 1993, n. 494, è lo strumento attraverso il quale il Comune di Aglientu disciplina l'utilizzazione del demanio marittimo nell'esercizio delle funzioni conferite ai sensi dell'articolo 41 della Legge Regionale 12 giugno 2006, n. 9.
2. Il PUL assicura il corretto assetto dei litorali all'interno della gestione integrata della costa, rapportando gli ambiti demaniali al più vasto contesto territoriale circostante, attraverso un approccio sistemico tale da garantire la conservazione e la valorizzazione della integrità fisica e patrimoniale dei beni demaniali e da considerare in via primaria il soddisfacimento degli interessi pubblici e di uso pubblico, armonizzando con essi le esigenze delle attività economiche esercitate ed esercitabili sulle aree demaniali anche in vista di un loro più articolato e qualificato sviluppo.
3. Oltre alle disposizioni del presente regolamento sono da osservarsi le indicazioni e le normative contenute negli strumenti della programmazione e pianificazione comunale e regionale, con particolare riferimento alle misure atte a garantire la libera fruizione dei litorali, la tutela del paesaggio, la difesa delle spiagge e degli ecosistemi costieri.
4. Il PUL persegue le seguenti finalità:
  - a) garantire la conservazione e la tutela dell'ecosistema costiero;
  - b) armonizzare ed integrare le azioni sul territorio per uno sviluppo sostenibile anche in relazione al territorio immediatamente attiguo;
  - c) rapportare l'organizzazione dell'arenile al carattere naturale, rurale e urbano del contesto;
  - d) migliorare l'accessibilità e la fruibilità del sistema litoraneo in maniera da contrastare i processi di erosione e degrado della risorsa spiaggia;
  - e) promuovere e incentivare la riqualificazione ambientale;



- f) regolamentare e coordinare le diverse attività di servizio sui litorali attraverso processi di integrazione e complementarietà fra le stesse;
- g) favorire la qualità, l'innovazione e la diversificazione dell'offerta di servizi turistici;
- h) incentivare l'autonomia energetica delle strutture a servizio della balneazione attraverso l'utilizzo delle energie alternative con modalità morfologicamente integrate con le architetture.

## Articolo 2 – Contenuti del PUL

1. Il PUL, redatto secondo le disposizioni contenute nelle *Direttive in materia di gestione del demanio marittimo avente finalità turistico e ricreative e per la redazione dei piani comunali di utilizzazione dei litorali* – di seguito denominate Direttive regionali – approvate con Delibera di Giunta Regionale 25/42 del 1 luglio 2010 e ss.mm.ii., individua gli areali da dare in concessione per finalità turistico – ricreative, nonché le aree da destinare alla libera fruizione, integrando le misure con gli eventuali utilizzi, in essere o programmati, di competenza degli altri soggetti che operano, nell'ambito delle relative funzioni, negli stessi ambiti demaniali.
2. La valutazione e la scelta dei litorali suscettibili di utilizzazione per l'erogazione di servizi turistico – ricreativi e la scelta ed ubicazione delle attrezzature destinate alla fruibilità della fascia costiera, deriva da un'analisi accurata dei diversi elementi e componenti paesaggistico – ambientali, antropici, sociali ed economici dell'intero ambito territoriale di riferimento, allo scopo di formulare strategie e modalità di gestione coerenti con lo stato originario dei luoghi.
3. Il PUL contiene:
  - a) l'individuazione delle aree demaniali marittime ricomprese nell'ambito costiero del Comune di Aglientu, con l'indicazione delle caratteristiche fisiche, morfologiche, ambientali e paesaggistiche del litorale;
  - b) l'individuazione dei litorali suscettibili di utilizzazione turistico – ricreativa;
  - c) l'individuazione delle aree ad elevato valore naturalistico destinate alla conservazione degli habitat e specie costieri, in riferimento alle aree marine



protette ed a quelle di cui alla Direttiva 92/43/CE, Direttiva 79/409/CE ed al d.P.R. 12 marzo 2003 n.120, le modalità di tutela, gestione e valorizzazione;

- d) l'individuazione dei litorali e le altre aree, da destinare alla fruizione pubblica, nelle quali non possono essere rilasciate concessioni demaniali;
- e) la disciplina relativa alle attività turistico – ricreative a supporto della fruizione balneare della fascia costiera;
- f) le norme d'uso della spiaggia e dei territori limitrofi ai fini della fruizione balneare in genere e del sistema di accessi alle spiagge;
- g) la disciplina delle attività di vigilanza, gestione e manutenzione delle spiagge.

### Articolo 3 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) finalità turistico ricreative:** attività indicate nell'articolo 1, lett. da a) ad e) del D.L. n. 400/1993 convertito in L. n. 494/1993, più precisamente:
  - gestione di stabilimenti balneari;
  - esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio;
  - noleggio di imbarcazioni e natanti in genere;
  - gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive;
  - esercizi commerciali.
- b) aree scoperte:** aree destinate alla semplice posa di ombreggi ed al posizionamento di sdraio ed affini; anche le aree scoperte le aree costituenti o utilizzate per piattaforme, piazzali, percorsi e simili, sia pure asfaltati o cementati, su cui non insistono edificazioni che sviluppano volumetria utilizzabile o praticabile.
- c) opere e impianti di facile rimozione:** impianti, manufatti, opere aventi struttura prefabbricata a scheletro leggero di acciaio, di legno o altro materiale leggero con o senza muri di sostegno costruiti con copertura smontabile, fondazioni isolate o diffuse che possono essere ricostruiti altrove con semplice rimontaggio e senza che la rimozione comporti la loro distruzione totale o parziale. Le piattaforme o solette – al pari delle palificazioni in legno – costituenti la base su cui poggiano gli impianti, le



opere ed i manufatti non costituiscono una componente del manufatto stesso e quindi a nulla rileva che esse vengano danneggiate o distrutte in fase di smontaggio degli impianti, delle opere e dei manufatti.

**d) opere e impianti di difficile rimozione:** impianti, manufatti, opere aventi struttura stabile, in muratura in cemento armato, in sistema misto, realizzate con elementi di prefabbricazione di notevole peso la cui rimozione comporti necessariamente la distruzione parziale o totale del manufatto, che non ne consente la recuperabilità.

Possono sostanzarsi, ad esempio, in:

- costruzioni in muratura ordinaria con solaio in cemento armato semplice o misto;
- costruzioni in muratura ordinaria con solaio in pannelli prefabbricati su piattaforma in cemento armato;
- opere, impianti e manufatti diversi da fabbricati ed assimilabili alle predette tipologie di costruzioni.

**e) pertinenze demaniali:** costruzioni e le altre opere appartenenti allo Stato che insistono entro i limiti del demanio marittimo e del mare territoriale, a termini dell'articolo 29 del Codice della navigazione. Sono quindi, di norma, opere ed impianti di difficile rimozione già acquisiti alla proprietà del pubblico demanio.

**f) Concessioni Demaniali Semplici (CDS):** concessioni demaniali marittime turistico ricreative, finalizzate alla creazione di Ombreggi costituite dalle seguenti strutture e servizi:

- Sedie sdraio, lettini ed ombreggi;
- Spogliatoio e Box per la custodia degli indumenti;
- Box per la guardiania;
- Piattaforma e passerella lignea per consentire l'accesso e la fruizione dello stabilimento da parte degli utenti con ridotte capacità motorie;
- Servizio igienico e docce;
- Torretta d'avvistamento e servizio di salvamento a mare;
- Locale infermeria con servizio di pronto soccorso;
- Eventuale chiosco bar.





- g) Concessioni Demaniali Complesse (CDC):** concessioni demaniali marittime caratterizzate, oltre che dalle strutture e servizi di cui al punto che precede, anche da strutture di facile rimozione, finalizzate alla ristorazione, alla preparazione e somministrazione di bevande ed alimenti, quali ad esempio: cucina, spogliatoio per dipendenti, locali di servizio per deposito e conservazione degli alimenti, aree, coperte o scoperte, destinate al posizionamento di tavoli e sedie per l'esercizio delle attività in menzione.
- h) Concessioni Demaniali Multifunzionali (CDM):** concessioni demaniali turistico ricreative che, insieme alle strutture e servizi delle precedenti categorie di CDS e di CDC, sono caratterizzate da ulteriori strutture finalizzate al completamento dei servizi quali scuola vela, *diving*, noleggio piccoli natanti da spiaggia, giochi acquatici etc. quali:
- Gavitelli e campi boa per l'ormeggio di imbarcazioni da noleggiare, di imbarcazioni di servizio, per le attività di *diving* e di scuola vela e/o per il salvataggio;
  - Corsie di Lancio;
  - Pontili galleggianti completamente amovibili finalizzati all'ormeggio di imbarcazioni da noleggiare e all'imbarco e sbarco delle persone diversamente abili;
  - Aree attrezzate per l'alaggio dei piccoli natanti da spiaggia, per la conservazione ed il noleggio del materiale necessario al *diving*;
  - Aree ludico, ricreative e sportive, aree benessere e servizi alla persona.
- i) Concessioni Demaniali per servizi erogati da strutture ricettive o sanitarie prossime ai litorali:** concessioni demaniali marittime, appartenenti a tutte e tre le categorie che precedono, il cui concessionario sia soggetto titolare di struttura ricettiva o sanitaria, localizzata nel territorio confinante con il demanio marittimo ed all'area della concessione. Sono caratterizzate dall'offerta di servizi rivolti esclusivamente agli utenti della struttura stessa.
- j) piccoli natanti da spiaggia:** piccoli natanti tipo iole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, tavole a vela, canoe, kayak, unità a vele il cui scafo abbia una lunghezza fuori tutto inferiore ai 5 metri e mezzi simili, privi di propulsione a motore, basati essenzialmente sulla forza muscolare di parte o tutte le persone imbarcate.



#### Articolo 4 – Elaborati costituenti il PUL

1. Il PUL è costituito da elaborati di tipo conoscitivo e di tipo progettuale. In particolare essi sono:
  - a) Relazione tecnica;
  - b) Inquadramento territoriale;
  - c) Carte di sintesi;
  - d) Programmazione delle Concessioni demaniali marittime;
  - e) Progetto base delle aree in concessione;
  - f) Regolamento di gestione e norme di attuazione.
  
2. Fa parte integrante del PUL il Rapporto Ambientale, corredato della sintesi non tecnica e contenente la sezione apposita inerente allo studio di Valutazione di Incidenza Ambientale.

#### Articolo 5 – Attuazione del PUL

1. Le previsioni del PUL si attuano attraverso le concessioni demaniali marittime, ai sensi dell'articolo 36 del Codice della navigazione, approvato con Regio-Decreto 30 marzo 1942, n. 327.
2. Le concessioni demaniali marittime consentono l'occupazione e l'uso, anche esclusivo, di beni demaniali e di zone di mare territoriale per un determinato periodo di tempo.
3. I contenuti del presente PUL dovranno essere recepiti nell'aggiornamento del Piano di Protezione Civile.

### Capo II – Disciplina generale

#### Articolo 6 – Ambiti di costa



1. Per ambiti di costa si intendono porzioni di territorio costiero geograficamente definite secondo criteri paesaggistico – ambientali che concorrono a caratterizzare e conferire una riconoscibilità dal punto di vista fisico, biotico e antropico del litorale aglientese. All'interno di tali ambiti si esplicano dinamiche direttamente connesse alle forme e ai processi evolutivi propri sia in termini strettamente fisici, sia in termini ecologici. All'interno degli ambiti costieri è possibile individuare sotto unità morfologiche costiere che costituiscono le unità di spiaggia.
2. All'interno di ciascun ambito di costa sono individuate le aree e le parti di litorale da destinare alla fruizione pubblica e gli areali da dare in concessione per finalità turistico – ricreative, definite secondo le disposizioni delle Direttive regionali.
3. Per ciascun ambito sono previste:
  - a) l'analisi delle caratteristiche fisiche, morfologiche, ambientali e paesaggistiche del litorale;
  - b) l'individuazione delle superfici che si estendono per una profondità di cinque metri dalla linea di riva lungo la battigia;
  - c) l'individuazione delle superfici occupate da dune e da compendi dunali, compresa la fascia di rispetto distante cinque metri dal piede del settore dunale;
  - d) l'individuazione delle zone umide occupate da stagni, specchi d'acqua e lagune retrodunali e dei settori di foce fluviale, compresa la fascia di rispetto di venti metri lungo i perimetri;
  - e) l'individuazione delle superfici coperte da vegetazione, compresa la fascia di rispetto di cinque metri dal perimetro dell'areale;
  - f) l'individuazione dei tratti di litorale caratterizzati da costa rocciosa di difficile accessibilità;
  - g) l'individuazione delle aree a rischio individuate all'interno del Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico e del Piano Stralcio delle Fasce Fluviali;
  - h) la determinazione delle superfici di litorale suscettibili di utilizzazione per finalità turistico – ricreative.



4. All'interno del settore marino compreso tra la linea di riva e la spiaggia sommersa è sempre ammessa la libera balneazione, l'ancoraggio delle imbarcazioni secondo la normativa vigente, la localizzazione di corridoi di lancio ad uso esclusivo di attività turistico – ricreative e per servizi di salvamento e soccorso. Non è ammesso l'utilizzo di catenarie per gavitelli, corridoi di lancio o ormeggi in genere che sfiorano sul fondale e l'utilizzo di gavitelli, corridoi di lancio e ormeggi in genere ancorati al fondo durante la stagione invernale. I sistemi di ancoraggio devono essere realizzati nel rispetto delle prescrizioni inerenti la salvaguardia dell'habitat naturale prioritario di Posidonia oceanica contenute nei Piani di gestione dei SIC.

#### Articolo 7 – Fruizione balneare degli ambiti di costa

1. Nel settore di spiaggia compreso tra la linea di riva e la fascia di cinque metri lungo la battigia non è consentita la messa a dimora di opere ed impianti di difficile rimozione come identificate al precedente articolo 3, comma 1, lettera d), la sosta dei natanti, anche in corrispondenza delle aree di pertinenza dei corridoi di lancio, il transito e la sosta dei mezzi meccanici e di veicoli a motore in genere. Sono inoltre vietati gli interventi di sbancamento, scavi, trincee e movimentazioni di materiale sedimentario. Sono sempre ammesse le operazioni di pulizia della spiaggia dai rifiuti di origine antropica e l'eventuale allontanamento delle foglie e dei banchi di Posidonia sedimentata, esclusivamente se autorizzata e preferibilmente attraverso l'utilizzo di mezzi manuali.
2. All'interno delle superfici di spiaggia di cui al precedente articolo 6, comma 3, lettere c), d) ed e) non sono ammessi il transito e la sosta di mezzi meccanici e veicoli a motore al di fuori degli accessi individuati nel PUL, le attività turistico – ricreative e dei servizi a supporto alla balneazione e delle relative strutture e manufatti se non individuati dal PUL, la messa a dimora di opere e impianti di difficile rimozione e di aree scoperte asfaltate o cementate, l'asportazione di sedimenti, di specie vegetali e animali e gli interventi di sbancamento, scavi, trincee e movimentazione di materiale sedimentato.
3. All'interno delle superfici di spiaggia occupate da dune e da compendi dunali, compresa la relativa fascia di rispetto, di cui al precedente articolo 6, comma 3, lettera c) è ammesso il passaggio pedonale esclusivamente su passerella o pedana.



4. All'interno delle zone di cui al precedente articolo 6, comma 3, lettera d) è ammesso l'esercizio delle attività di fruizione naturalistico – ambientale.
5. Le aree a rischio individuate all'interno del Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico (PAI) e del Piano Stralcio delle Fasce Fluviali consistono nelle aree a pericolosità individuate nella pianificazione di settore regionale, approvati rispettivamente con d.P.Reg. n. 67/2006 e con Delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Regione Sardegna n. 1/2013, e negli studi di compatibilità geologica – geotecnica e idraulica predisposti dai Comuni ai sensi dell'articolo 8, comma 2, delle Norme di attuazione del PAI. Nelle aree a rischio come sopra definite si applicano le medesime discipline delle parti di litorale ad esse sovrapposti, come precedentemente definiti, solo ed esclusivamente se compatibili con le Norme di attuazione del PAI.
6. Nelle aree a pericolosità idraulica molto elevata, individuate all'interno degli strumenti di cui al comma precedente, il rilascio delle concessioni demaniali è subordinato alla predisposizione da parte del richiedente il titolo concessorio di uno studio di compatibilità idraulica in conformità a quanto disposto dall'articolo 24 delle Norme di attuazione del PAI, nel quale deve essere indicato anche il periodo di esercizio dell'attività. Le strutture e servizi previsti all'interno delle concessioni demaniali devono essere compatibili con le tipologie si cui all'art. 27, c. 3, delle Norme di attuazione del PAI.
7. Sono interdette all'accesso e alla balneazione, per l'elevato pericolo di instabilità delle scarpate, le aree a pericolosità da frana molto elevata, così come delimitate all'interno degli strumenti di cui al precedente comma 5. Nelle aree a pericolosità da frana Hg2, Hg3 e Hg4 il rilascio delle concessioni demaniali è subordinato alla predisposizione da parte del richiedente il titolo concessorio di uno studio di compatibilità idraulica in conformità a quanto disposto dall'articolo 25 delle Norme di attuazione del PAI.

#### Articolo 8 – Ambito di applicazione

1. Il Regolamento disciplina gli ambiti demaniali marittimi del Comune di Aglientu destinati ad attività turistico – ricreative, così come definito nell'articolo 18 delle Direttive regionali.



2. Il presente Regolamento si attua anche negli ambiti contigui, anche quando non espressamente comprese negli ambiti territoriali comunali del demanio marittimo.
3. Il Regolamento disciplina l'accesso al mare mediante l'individuazione della viabilità veicolare e pedonale per l'accesso alla spiaggia e al litorale in genere, coerentemente con quanto disposto dall'articolo 29 della Legge Regionale 11 ottobre 1985, n. 23.
4. Non sono compresi nel PUL gli interventi pubblici a tutela e salvaguardia degli arenili e dell'assetto costiero.
5. Il PUL recepisce integralmente la disciplina del Piano di Gestione dei SIC "Monte Russu" e "Costa Paradiso".
6. Tutte le aree destinate a parcheggi e alla viabilità devono ottemperare le prescrizioni regionali antincendio.
7. Negli ambiti contigui alle spiagge individuate dal PUL ricompresi nella fascia di 1000 m dalla linea di battigia non sono ammesse installazioni di strutture e manufatti assimilabili alla categoria di cui all'art. 3, c. 1, lett. c), del presente regolamento, aventi finalità di fruizione turistico – ricreativa del litorale, al di fuori di quelle previste dal piano. È facoltà del Comune di Aglientu individuare interventi a valenza turistica su scala comunale per i quali non trova applicazione il divieto stabilito al presente comma. La realizzazione di tali interventi deve avvenire nel rispetto delle disposizioni contenute nel Titolo I e nel Capo I del Titolo II del presente regolamento.
8. All'interno degli ambiti disciplinati dal PUL si applicano le disposizioni previste agli articoli 26 e 27 delle Norme tecniche di attuazione del Piano paesaggistico regionale, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 36/7 del 5 settembre 2006.
9. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, a tutela degli ecosistemi dunali dovranno essere previste le seguenti azioni:
  - a) collocare dissuasori per la chiusura degli accessi interdetti al transito e per evitare la creazione di altri punti di accesso, oltre quelli esistenti, con conseguente frammentazione dei sistemi dunari e delle aree di retro spiaggia;
  - b) prevedere interventi di recupero e risanamento adottando tecniche adeguate di ingegneria naturalistica al fine di ripristinare e/o consolidare i sistemi dunali esistenti;



- c) predisporre cartellonistica informativa della vegetazione e fauna presente, descrivendone l'ecologia e gli impatti causati dall'azione antropica.
10. Le norme e le previsioni contenute all'interno del presente regolamento prevalgono sulle vigenti disposizioni comunali in materia.

## **Titolo II – Disciplina delle attività turistico – ricreative**

### **Capo I – Prescrizioni generali**

#### Articolo 9 – Sistema di accesso alle spiagge

1. Gli accessi alla spiaggia così come alle singole concessioni sono localizzati come rappresentato nelle tavole del PUL e comunque in corrispondenza di varchi già abitualmente frequentati.
2. Il transito temporaneo di mezzi meccanici e veicoli a motore gommati e di peso non superiore alle 2,5 t per cause di servizio, come le operazioni di carico e scarico o l'approvvigionamento dei materiali necessario al corretto svolgimento delle attività, è previsto esclusivamente attraverso gli ingressi rappresentati nelle tavole del PUL. Il transito è ammesso comunque in stretta osservanza delle prescrizioni disposte dalle norme e dai regolamenti di settore.
3. È sempre ammesso il transito di veicoli destinati all'attività di soccorso e di vigilanza, servizio antincendio e al trasporto di persone diversamente abili.
4. L'utilizzo di mezzi di trasporto, preferibilmente collettivi e elettrici, è consentito esclusivamente lungo gli accessi rappresentati nelle tavole del PUL e previa autorizzazione da parte del Comune. Essi sono funzionali alle attività e ai servizi delle concessioni demaniali marittime presenti e il loro transito deve essere opportunamente regolamentato e disciplinato in sede di rilascio del titolo concessorio. Con tale provvedimento sono regolamentati e disciplinate le fattispecie di mezzi ammessi, le modalità e gli orari di transito, prevedendo comunque la chiusura ai mezzi a motore di ogni stradello destinato al transito pedonale. Il provvedimento ha carattere stagionale.
5. Gli accessi alla spiaggia ricadenti nelle dune e compendi dunali compresa la fascia dei 2 m dal piede del settore dunale dovranno essere realizzati secondo quanto disposto



dall'art. 7, c. 3, del presente regolamento.

6. Non è consentito l'accesso alle spiagge con mezzi meccanici o veicoli a motore al di fuori dei percorsi rappresentati nelle tavole del PUL e in difformità dalle previsioni del presente regolamento.
7. Non è consentito l'accesso diretto alle spiagge di veicoli di qualsiasi genere, ad eccezione di quelli destinati al soccorso e a quelli specificatamente autorizzati dalle competenti amministrazioni comunali per le operazioni di pulizia dei tratti di spiaggia in concessione, di montaggio e smontaggio delle strutture dedicate alla balneazione e di approvvigionamento delle strutture destinate a somministrazione di alimenti e bevande. È consentito l'accesso diretto alle spiagge con i mezzi a propulsione elettrica appositamente attrezzati per consentire agli utenti diversamente abili autonomia di movimento.
8. Le aree di sosta veicolare a servizio della fruizione balneare sono localizzate come rappresentato nelle tavole del PUL. I nuovi parcheggi devono essere localizzati comunque in corrispondenza di settori già abitualmente frequentati, garantendo l'assenza di incidenza sulle componenti ambientali.
9. Le specie vegetali per gli impianti a verde nella aree parcheggio sono individuate nel rispetto di quanto previsto dal Piano di gestione dei SIC di "Isola Rossa – Costa Paradiso" e di "Monte Russu".
10. Nelle aree di sosta veicolare devono essere rispettate le disposizioni relative alla prevenzione e difesa dagli incendi del patrimonio boschivo, in coerenza con quanto disposto dal Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi e dalle Prescrizioni regionali antincendio.

#### Articolo 10 – Disposizioni generali sull'uso delle spiagge

1. L'uso delle spiagge ricomprese nel territorio comunale è disciplinato dal presente articolo.
2. All'interno dell'ambito di spiaggia non è ammesso l'abbandono, l'interramento e la discarica, sia a terra che a mare, di ogni tipo di rifiuto e/o altri materiali. Al fine di garantire il buono stato delle aree limitrofe alle zone demaniali marittime assentite in





concessione, i concessionari hanno l'obbligo di curarne la pulizia e di posizionare appositi contenitori di rifiuti.

3. Il transito o l'accesso in spiaggia con qualsiasi tipo di animale, anche se munito di museruola o guinzaglio, è ammesso esclusivamente nelle apposite zone di litorale individuate secondo le modalità indicate al successivo art.15. Sono esclusi dal divieto le unità cinofile da salvataggio e i cani guida per i non vedenti. Il divieto non si estende alla viabilità programmata del PUL. Tale viabilità potrà anche essere utilizzata ai fini della fruizione equituristica, ferme restando le limitazioni orarie imposte con ordinanze comunali.
4. Nelle spiagge libere, ovvero nei tratti di spiaggia libera, l'igiene, la pulizia, i servizi igienici e di primo soccorso, nonché l'accesso agli utenti diversamente abili sono assicurati dal Comune di Aglientu. Nelle spiagge libere, ovvero nei tratti di spiaggia libera, nelle quali non viene garantito il servizio di salvamento, è predisposta adeguata segnaletica sulla base delle prescrizioni emanate nelle ordinanze di sicurezza balneare della Capitaneria di Porto competente.

#### Articolo 11 – Manutenzione ordinaria della spiaggia

1. La pulizia della spiaggia potrà essere effettuata secondo le modalità previste per i diversi settori di spiaggia come descritti all'articolo 6 delle presenti norme e nel rispetto delle modalità stabilite dalla Regione Autonoma della Sardegna.
2. Gli interventi di pulizia e igiene dei litorali sono pianificati attraverso interventi di pulizia straordinaria con rimozione di rifiuti, asportazione e accatastamento di alghe mediante l'impiego di mezzi meccanici di piccole dimensioni, interventi periodici di pulizia degli arenili operati mediante apposite macchine vagliatrici (cosiddette *pulispiagge*) per l'asportazione meccanica dei rifiuti dalla sabbia e, infine, attraverso interventi manuali per la pulizia ordinaria degli arenili, con il posizionamento e lo svuotamento dei cestini portarifiuti.
3. La rimozione delle biomasse vegetali deposte dalle mareggiate in ogni caso è effettuata ai sensi delle disposizioni emanate dalla Regione Autonoma della Sardegna. La rimozione della Posidonia spiaggiata può essere condotta nel rispetto



della normativa e dai regolamenti di settore vigenti e secondo quanto disposto dalle presenti norme, solo se autorizzata da parte del Comune e/o dagli Enti competenti.

4. Qualora, per le naturali mutevoli condizioni dell'assetto di spiaggia, non vi siano gli spazi sufficienti per il posizionamento delle attività turistico – ricreative come previsto dai presenti dispositivi di piano e/o dall'atto concessorio, è fatto obbligo per il concessionario disporre la localizzazione dei manufatti secondo il nuovo assetto morfologico e areale della spiaggia fruibile e programmabile, nel rispetto dei parametri dimensionali massimi della concessione e nel rispetto delle percentuali massime per il litorale ai sensi dell'articolo 23 di cui alla D.G.R. n. 25/42 del 01.07.2010 e ss.mm.ii.
5. È fatto obbligo per i concessionari esporre all'esterno delle strutture e in posizione ben visibile gli estremi dell'atto concessorio e, per le concessioni ad uso esclusivo, il riferimento alla struttura ricettiva alberghiera o sanitaria asservita.
6. Per le concessioni ad uso esclusivo delle strutture ricettive è fatto esplicito divieto di erogazione di servizi e noleggio attrezzature ad utenti esterni alla struttura stessa.
7. E' fatto obbligo per i concessionari di disporre, all'interno della concessione, di idonei contenitori per la raccolta differenziata, coerente con le modalità di raccolta previste dall'Amministrazione comunale. Si specifica che le stesse modalità di raccolta e pulizia dei litorali si applicano anche alle aree non oggetto di concessione.

#### Articolo 12 – Indirizzi per la tutela dell'ambiente litoraneo

1. In considerazione dell'importanza che i litorali sabbiosi rivestono dal punto di vista ambientale, il Comune di Aglientu favorisce l'adozione di misure di tutela e salvaguardia attraverso azioni capaci di limitare i processi di degrado ed erosione dei corpi dunari, della spiaggia e della prateria di Posidonia, nonché si impegna a porre in essere azioni di sensibilizzazione e vigilanza che orientino verso una fruizione consapevole e rispettosa delle risorse ambientali presenti.
2. La gestione degli arenili e del litorale nel suo complesso deve conformarsi agli indirizzi per la gestione della fascia costiera approvati con deliberazione della Giunta Regionale n. 27/7 del 13 maggio 2008.



3. L'asportazione della posidonia spiaggiata e la pulizia delle spiagge dai rifiuti deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni contenute nella determinazione del Direttore generale Enti locali e finanze della Regione Autonoma della Sardegna n. 942 del 7 aprile 2008.
4. Le strutture e i manufatti per lo svolgimento delle attività turistico – ricreative e dei servizi di supporto alla balneazione devono essere realizzati utilizzando materiali naturali, biocompatibili con l'ambiente, come materiali locali o il legno proveniente da foreste con certificazione ecologica, e forme e colori tali da renderli compatibili con il paesaggio circostante, secondo le indicazioni e prescrizioni di cui alla parte II del presente regolamento
5. È incentivata la sostenibilità energetica delle strutture e dei manufatti per lo svolgimento delle attività turistico – ricreative e dei servizi di supporto alla balneazione attraverso l'utilizzo obbligatorio di fonti energetiche rinnovabili e l'adozione di soluzioni tecniche per assicurare il risparmio idrico ed energetico.

#### Articolo 13 – Periodo di esercizio delle attività

1. Le concessioni per attività turistico – ricreative e servizi di supporto alla balneazione sono a carattere stagionale.
2. Sono stagionali le attività turistico – ricreative e i servizi di supporto alla balneazione localizzate in ambito demaniale marittimo e nella superficie fruibile programmabile, per le quali la durata dell'esercizio in modo continuativo è massimo di mesi sei con decorrenza dal 1° maggio fino al 31 ottobre di ogni anno. Le strutture e i manufatti connessi alle attività e ai servizi di concessione stagionale devono essere montate a partire dal 15 aprile e rimosse in tutte le loro parti, nessuna esclusa, entro il 15 novembre di ogni anno, e le aree libere reintegrate conformemente ai loro caratteri paesaggistici e ambientali.
3. Per le attività turistico – ricreative destinate all'esercizio della ristorazione e collegate agli impianti tecnologici di rete possono essere mantenute in sito in modo permanente esclusivamente la pedana di appoggio fondata su pali infissi nel terreno.
4. Eventuali periodi di esercizio più limitati potranno essere previsti per le strutture e i



manufatti delle concessioni in aree di pericolosità idraulica elevata e molto elevata a seguito dell'esito dello studio di compatibilità idraulica redatto ai sensi dell'art. 24 delle Norme di Attuazione del PAI, come disposto dall'articolo 7 del presente regolamento.

#### Articolo 14 – Infrastrutture di supporto e servizi

1. All'interno delle concessioni demaniali marittime, per le attività turistico – ricreative dei servizi di supporto alla balneazione di cui all'art. 4 comma 3, possono essere adottate soluzioni tecniche finalizzate alla sostenibilità energetica delle strutture attraverso l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e, in particolare, l'installazione di pannelli fotovoltaici nei chioschi bar e nei box a servizio degli stabilimenti balneari. Può essere previsto un utilizzo alternativo o integrato di altre fonti di energia rinnovabile, previa verifica della fattibilità tecnica, ambientale e paesaggistica.
2. Il posizionamento temporaneo di eventuali generatori elettrici deve avvenire garantendo la continuità con lo spazio concessorio attraverso una passerella lignea poggiata al suolo, in posizione retrostante ed a distanza non superiore a 20 m dalla concessione stessa, sempre nell'ambito di spiaggia fruibile e programmabile. Devono essere adottati opportuni accorgimenti tecnici ai fini della massima mitigazione dell'impatto sonoro, delle emissioni gassose e dell'impatto visivo.
3. Nelle aree del demanio marittimo sono vietati la realizzazione di infrastrutture idriche e fognarie e reti tecnologiche interrato.
4. Nelle spiagge dotate di accessi con passerelle attrezzate di sottoservizi collegati agli impianti tecnologici di rete idrica ed elettrica pubblica, con apposite canalette in sospensione solidali all'orditura e posizionate sotto il piano di calpestio delle passerelle stesse, può essere previsto l'approvvigionamento idrico ed energetico delle attività turistico – ricreative e dei servizi connessi attraverso l'allaccio alle reti da effettuarsi a cura del concessionario. L'allaccio deve essere autorizzato dal Comune e dai gestori delle reti. L'allaccio deve avvenire a servizio di un'unica concessione, a garanzia della condizioni di sicurezza, attraverso impianti a norma, non interrati e distesi per lunghezze non superiori a 50 m sotto le passerelle lignee di collegamento alle concessioni e poggiate al suolo.



5. Per i punti di ristoro è possibile il collegamento alla rete per lo smaltimento dei reflui con le medesime modalità previste al precedente comma.
6. I servizi igienici di nuova localizzazione sono ubicati in ambiti esterni alla spiaggia e di pertinenza propria dei sistemi dunari e delle zone umide. I nuovi servizi igienici devono essere realizzati secondo la tipologia propria delle “opere e impianti di facile rimozione”, devono essere collegati alle reti tecnologiche esistenti (elettrica, idrica e fognaria), devono essere dotati di adeguati sistemi di sicurezza per la raccolta e smaltimento dei reflui, devono prevedere l’installazione di adeguati sistemi per il risparmio idrico. Non sono ammessi servizi igienici di tipo “chimico” all’interno dell’ambito di spiaggia.

#### Articolo 15 – Spiagge destinate alla fruizione con accesso di animali d’affezione

1. Il Comune di Aglientu può individuare all’interno delle aree destinate alla fruizione turistico – ricreativa, come rappresentate nelle tavole del PUL, quelle attrezzate per l’accesso alla spiaggia di animali da affezione.
2. L’accesso alla spiaggia all’interno delle aree attrezzate è consentito esclusivamente agli accompagnatori con cani regolarmente iscritti all’anagrafe canina e muniti di documentazione sanitaria attestante la regolarità della profilassi vaccinale periodica.
3. L’area attrezzata deve essere delimitata e segnalata adeguatamente. Il concessionario deve garantire la pulizia e le eventuali deiezioni solide sono rimosse e depositate in appositi contenitori dei rifiuti. A tal fine il proprietario o conduttore dell’animale deve essere munito di apposita paletta/raccoglitore prima dell’accesso in spiaggia.
4. Il proprietario o conduttore è responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell’animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall’animale stesso.
5. L’uso di tali aree è disciplinato da apposito regolamento comunale contenente le norme e le prescrizioni comportamentali da adottare per l’accesso alla spiaggia.
6. All’interno delle aree il concessionario e i proprietari o conduttori degli animali sono tenuti al rispetto dell’ordinanza del Ministero della Salute del 12 dicembre 2006 e



l'ulteriore normativa vigente in materia.

#### Articolo 16 – Aree in concessione per l'esercizio di attività nautiche e locazione di natanti

1. I concessionari, previa autorizzazione ed esclusivamente per le concessioni demaniali marittime indicate nelle tavole del PUL, possono delimitare lo specchio acqueo antistante la concessione al fine di realizzare "corridoi di lancio" per l'atterraggio e la partenza delle unità da diporto a motore, a vela, a vela con motore ausiliario, tavole a vela e moto d'acqua.
2. I corridoi devono realizzati secondo le indicazioni e nel rispetto delle disposizioni emanate dalle autorità competenti e posizionati in modo tale da non contrastare con l'attività di balneazione.
3. All'interno del corridoio di lancio deve essere presente la relativa segnaletica, possibilmente con traduzione anche nelle lingue Inglese, Francese e Tedesco, indicante il divieto di balneazione.
4. L'atterraggio e la partenza dei *kitesurf* devono avvenire esclusivamente in acque libere da bagnanti o imbarcazioni.
5. Durante la stagione balneare, l'atterraggio e la partenza dei *kitesurf* devono avvenire obbligatoriamente all'interno di appositi corridoi di lancio autorizzati. In mancanza di corridoi di lancio dedicati al *kitesurf*, l'esercizio di detta attività è consentito esclusivamente nelle zone di mare poste oltre la fascia destinata alla balneazione, comunque a non meno di 300 metri dalla costa con partenza, qualora praticabile, a rimorchio di unità a motore attraverso i corridoi di lancio a ciò dedicati.

#### Capo II – Gestione delle concessioni demaniali marittime

##### Articolo 17 – Ufficio comunale competente per il demanio marittimo

1. Presso il Comune di Aglientu è costituito, ai sensi dell'art. 1, c. 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con Legge 26 febbraio 2010 n. 25, l'Ufficio comunale per il demanio marittimo.



2. L'Ufficio svolge tutte le funzioni in materia di concessioni, sui beni del demanio marittimo o della navigazione interna, per finalità turistico – ricreative, su aree scoperte o che comportino impianti di facile rimozione e le altre funzioni amministrative riguardanti il demanio marittimo ed il mare territoriale non riservate alla Regione o allo Stato, ai sensi dell'art. 41 della L.R. n. 9/2006.

#### Articolo 18 – Caratteristiche delle concessioni demaniali marittime

1. La concessione demaniale marittima è il provvedimento amministrativo mediante il quale l'Amministrazione comunale attribuisce l'utilizzazione di beni demaniali e di zone di mare territoriale per un determinato periodo di tempo per finalità turistico – ricreative, in conformità alle previsioni e alle prescrizioni del PUL e degli strumenti pianificatori comunali vigenti. La Concessione demaniale è rilasciata nel rispetto delle disposizioni regionali e nazionali vigenti.
2. La concessione demaniale marittima è rilasciata dal Responsabile dell'Ufficio comunale competente per il demanio marittimo.
3. La concessione demaniale marittima è soggetta a registrazione, previo pagamento della relativa imposta e dei canoni dovuti a carico del concessionario.
4. La concessione demaniale marittima è atto propedeutico a qualunque attività da effettuare sull'arenile e a qualunque ulteriore autorizzazione, concessione o permesso.

#### Articolo 19 – Contenuti delle concessioni demaniali marittime

1. Nell'atto di concessione di cui al precedente articolo 18 è indicato:
  - generalità del concessionario;
  - scopo e durata della concessione;
  - ubicazione e dimensione delle aree scoperte e delle strutture oggetto di concessione;
  - modalità di esercizio dell'attività da svolgere;



- canone e caratteristiche temporali dei pagamenti;
  - condizioni generali e particolari alle quali è sottoposta la concessione;
  - dati relativi alla cauzione e alla polizza assicurativa di responsabilità civile.
2. All'atto di concessione deve essere allegato il progetto relativo all'allestimento dell'area scoperta e alle eventuali opere da realizzare.

#### Articolo 20 – Rilascio delle concessioni demaniali marittime

1. L'utilizzazione delle aree demaniali marittime a scopo turistico – ricreativo è disciplinata dal PUL, nonché dai relativi piani di settore e dall'atto di concessione.
2. In attuazione della Direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno, e nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia, le nuove concessioni demaniali marittime sono assentite attraverso procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto i principi di libera concorrenza, imparzialità e trasparenza.
3. L'assegnazione delle aree destinate alla fruizione turistica – ricreativa del litorale avviene mediante pubblicazione da parte del Responsabile dell'Ufficio comunale competente per il demanio marittimo di un bando pubblico, redatto in conformità alle disposizioni della disciplina vigente in materia.
4. Il bando di gara contiene gli elementi indicati nel presente regolamento, i criteri di assegnazione e ogni altra informazione ritenuta utile, secondo il formato dei modelli adottati dal Comune di Aglientu.
5. I criteri generali a cui devono necessariamente far riferimento i parametri di valutazione dei bandi per l'assegnazione delle aree destinate alla fruizione turistica – ricreativa del litorale sono:
  - a) tutela ambientale dei compendi sabbiosi;
  - b) organizzazione dei servizi di salvataggio e soccorso;





- c) servizi di pulizia delle spiagge;
  - d) offerta dei prodotti turistico – ricreativi per la valorizzazione delle attività oggetto di concessione demaniale marittima;
  - e) gestione dell'area affidata in concessione;
  - f) sviluppo del sistema turistico locale.
6. Le domande di assegnazione di concessione demaniale marittima devono essere corredate dalla documentazione specificata nel bando.
7. Espletata la procedura di assegnazione, ai fini del rilascio del titolo concessorio l'assegnatario deve presentare istanza corredata almeno della seguente documentazione:
- a) Elaborati di progetto contenenti almeno i documenti di seguito elencati:
    - Relazione tecnico – illustrativa;
    - stralcio aerofotogrammetrico in scala 1:2.000;
    - stralcio planimetria catastale;
    - planimetria in scala 1:500 al contorno indicante lo stato di fatto nei 50 m. circostanti l'intervento con indicazione delle distanze dei manufatti dai fabbricati esistenti;
    - planimetria generale indicante la distribuzione dei manufatti da realizzare in scala 1:200;
    - piante, sezioni, prospetti con indicazione dei colori in scala 1:100, rappresentazione tridimensionale dell'intervento;
  - b) Relazione paesaggistica per le strutture di supporto alla balneazione, redatta ai sensi del d.P.R. n. 139/2010;
  - c) Studio di Incidenza Ambientale ai sensi del d.P.R. n. 397/97;
  - d) Studio di compatibilità idraulica ai sensi dell'articolo 24 delle Norme di attuazione del PAI nei casi previsti all'art. 7, c. 6, del presente regolamento;
  - e) Studio di compatibilità geologica e geotecnica ai sensi dell'articolo 25 delle Norme di attuazione del PAI nei casi previsti all'art. 7, c. 7, del presente regolamento;
  - f) Autorizzazione ex articolo 55 del Codice della Navigazione;



- g) Domanda ai fini dell'inserimento nel Sistema Informativo Demaniale marittimo secondo il modello D1 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;
  - h) relazione geologica, con l'analisi in particolare dell'assetto geomorfologico della spiaggia e delle dune in relazione al sito di ubicazione della concessione al momento della richiesta;
  - i) documentazione fotografica attestante lo stato dei luoghi;
  - j) copia degli elaborati e della documentazione fotografica su supporto informatico (file "dwg" o "dxf"/doc).
8. Sono escluse dalla procedura di assegnazione ad evidenza pubblica le concessioni demaniali che il Comune di Aglientu intende riservare per se stesso per motivi di pubblica utilità e di interesse collettivo.
9. Gli interventi mediante manufatti amovibili saranno soggetti al regime autorizzativo ai sensi dell'articolo 36 del Codice della navigazione.
10. Le autorizzazioni da parte degli Enti competenti sono vincolate alla conclusione positiva dei relativi procedimenti e avranno durata non superiore a quanto stabilito dalle normative di settore vigente in materia.

#### Articolo 21 – Concessioni demaniali marittime per usi diversi

- 1. Sono escluse dal procedimento di assegnazione a evidenza pubblica le eventuali concessioni necessarie per eventi sportivi e ricreativi, realizzazione di sottoservizi, adeguamenti igienico – sanitari di impianti esistenti, adeguamenti delle strutture affidate in concessione a norme settoriali o di legge.
- 2. Sono inoltre escluse dalla procedura di assegnazione ad evidenza pubblica le concessioni per il posizionamento temporaneo di piattaforme balneari completamente amovibili, rilasciate esclusivamente ai gestori di attività legate al turismo balneare localizzate in prossimità degli ambiti di spiaggia. Le piattaforme devono essere localizzate in litorali ghiaiosi, ciottolosi o rocciosi, situati in ambito di costa bassa, come rappresentato nelle tavole del PUL, a condizione che la costa presenti ridotta acclività e le aree siano facilmente accessibili



3. Sono comunque soggette ad autorizzazione da parte dell'Ufficio comunale competente per il demanio marittimo, oltre alle attività di cui al precedente comma, le attività temporanee e provvisorie non direttamente previste al PUL.
4. Non sono soggette ad autorizzazione le attività istituzionali o promosse dal Comune di Aglientu.
5. Le disposizioni del presente comma si applicano fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina regolante la materia.

#### Articolo 22 – Sub-ingresso

1. Qualora il concessionario intenda sostituire altri nel godimento della titolarità della concessione demaniale marittima, ai sensi dell'articolo 46 del Codice della navigazione, deve chiedere la preventiva autorizzazione all'Ufficio comunale competente per il demanio marittimo.
2. La domanda deve essere presentata congiuntamente dal concessionario e dal subentrante.
3. Il soggetto autorizzato a subentrare nella titolarità della concessione assume tutti i diritti e gli obblighi derivanti dalla concessione stessa.
4. Nei primi due anni decorrenti dal rilascio della concessione non possono essere accolte istanze di sub-ingresso.

#### Articolo 23 – Affidamento in gestione

1. Il concessionario può affidare, per un periodo di tempo determinato, in gestione a terzi le attività oggetto di concessione, ai sensi dell'articolo 45-bis del Codice della navigazione, previa autorizzazione rilasciata dall'Ufficio comunale competente per il demanio marittimo.
2. La domanda deve essere presentata congiuntamente dal concessionario e dal



subentrante, alla quale deve essere allegata copia del contratto di affidamento.

3. Il concessionario è tenuto comunque a mantenere inalterata la natura sostanziale della concessione, pena la decadenza della stessa ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del Codice della navigazione.
4. Previa autorizzazione, può essere inoltre affidata ad altri soggetti la gestione di attività secondarie nell'ambito della concessione.

#### Articolo 24 – Canoni

1. La misura del canone, determinata dalle norme vigenti, sono calcolate a cura dell'Ufficio comunale competente per il demanio marittimo con riferimento alle caratteristiche dell'area concessa.
2. Il canone relativo al primo anno deve essere versato prima del rilascio della concessione demaniale. I canoni relativi agli anni successivi devono essere versati anticipatamente entro 15 giorni dal ricevimento dell'ordine di introito emesso dall'Ufficio comunale competente per il demanio marittimo.
3. L'importo del canone annuale è soggetto ad aggiornamento secondo le disposizioni di legge.
4. Le riduzioni del canone di concessione sono indicate all'articolo 2 del D.M. 5 agosto 1998, n. 342.

#### Articolo 25 – Garanzie

1. Il concessionario all'atto del rilascio della concessione demaniale marittima si impegna, in conformità a quanto previsto all'articolo 17 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione approvato con d.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328, a garantire l'osservanza degli obblighi assunti in concessione.
2. Ai fini di quanto sopra il concessionario rilascia a titolo di cauzione, per l'intera durata di vigenza della concessione, fidejussione pari all'importo delle rate il cui omesso



pagamento comporti la decadenza della concessione, con previsione espressa di rinuncia al beneficio della preventiva escussione da parte del debitore principale.

3. Il Comune di Aglientu ha diritto di valersi in qualsiasi momento della cauzione per reintegrare crediti e obbligazioni da questa garantita e il concessionario è tenuto a ricostituirne l'importo per intero entro dieci giorni.
4. Il concessionario è responsabile degli obblighi assunti verso il Comune di Aglientu e verso terzi di ogni danno cagionato nell'esercizio della concessione alle persone o alle cose. Il concessionario con l'atto di concessione assume l'obbligo di manlevare e rendere indenne il Comune di Aglientu da ogni azione che possa esserle intentata da terzi in dipendenza della concessione demaniale marittima. A garanzia di quanto stabilito e in conformità a quanto previsto all'articolo 17 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione, il concessionario all'atto del rilascio della concessione demaniale marittima, deve presentare idonea polizza di responsabilità civile verso terzi.

#### Articolo 26 – Variazioni al contenuto della concessione demaniale marittima

1. Qualsiasi variazione relativa all'estensione della zona concessa o nelle opere o nelle modalità di esercizio deve essere preventivamente richiesta, ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione.
2. La variazione deve comunque rispettare le prescrizioni e le previsioni contenute nel PUL.
3. Nel caso in cui la variazione non comporti un'alterazione sostanziale al complesso della concessione o non modifichi l'estensione della zona demaniale, la variazione può essere autorizzata con semplice determinazione del Responsabile dell'Ufficio comunale competente per il demanio marittimo.

### Capo III – Cessazione del titolo concessorio

#### Articolo 27 – Revoca della concessione demaniale



1. La concessione è revocabile in tutto o in parte, con provvedimento del Responsabile dell'Ufficio comunale competente per il demanio marittimo, per sopravvenute ragioni di preminente interesse pubblico ai sensi di quanto previsto dall'articolo 42 del Codice della navigazione.
2. Costituisce motivo di revoca, nei termini di cui al successivo articolo 32 del presente regolamento, la mancata ottemperanza alle disposizioni concernenti il riposizionamento delle concessioni incompatibili con il PUL.
3. Nel caso di revoca parziale il canone è ridotto. Il concessionario ha facoltà di rinunciare alla concessione dandone comunicazione nel termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento di revoca parziale.

#### Articolo 28 – Rinuncia alla concessione demaniale

1. Il concessionario ha facoltà di rinunciare alla concessione assegnatagli attraverso specifica dichiarazione, dove sono precisati i motivi della rinuncia.
2. A seguito della dichiarazione di cui al precedente comma, il concessionario e il Comune di Aglientu concordano modalità e tempi della restituzione delle aree assegnate.
3. La facoltà di rinuncia spetta al concessionario anche quando l'utilizzazione della concessione sia resa impossibile in parte in conseguenza di impianti, manufatti ed opere realizzati dallo Stato o da altri enti pubblici per fini di interesse pubblico, ovvero per cause naturali.
4. Se l'utilizzazione è resa totalmente impossibile la concessione viene dichiarata estinta con provvedimento del Responsabile dell'Ufficio comunale competente per il demanio marittimo.

#### Articolo 29 – Decadenza del concessionario

1. Ai sensi dell'articolo 47 del Codice della navigazione, il Comune di Aglientu può dichiarare la decadenza del concessionario:



- a) mancata esecuzione delle opere prescritte nell'atto di concessione, o per mancato inizio della gestione, nei termini assegnati;
  - b) uso non continuato durante il periodo fissato a questo effetto nell'atto di concessione, o per cattivo uso;
  - c) mutamento sostanziale non autorizzato dello scopo per il quale è stata fatta la concessione;
  - d) omesso pagamento del canone per il numero di rate fissato a questo effetto dall'atto di concessione;
  - e) abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione;
  - f) inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione, o imposti da norme di legge o da regolamenti.
2. Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Comune di Aglientu ha facoltà di accordare una proroga al concessionario.
  3. Prima di dichiarare la decadenza, l'Ufficio comunale competente per il demanio marittimo fissa un termine, non inferiore ai 15 giorni e non superiore ai 30 giorni, entro il quale l'interessato può presentare le sue osservazioni. La dichiarazione di decadenza è disposta con provvedimento del Responsabile dell'Ufficio.
  4. Al concessionario decaduto non spetta alcun rimborso per opere eseguite o per spese sostenute.

## **Capo IV – Vigilanza e sanzioni**

### Articolo 30 – Attività di vigilanza

1. Ferme restando le funzioni di polizia marittima disciplinate dal Codice della navigazione e dal relativo regolamento di esecuzione, le funzioni di vigilanza sull'uso in concessione delle aree del demanio marittimo destinato ad attività turistico – ricreative e di polizia amministrativa sono esercitate dal Comune di Aglientu, ai sensi dell'art. 2, c 3, della L.R. n. 9/2006.



2. Rientrano nelle competenze conferite al Comune di Aglientu l'attività sanzionatoria prevista dall'articolo 54 del Codice della navigazione nei confronti dei titolari di concessione demaniale marittima e la determinazione dell'indennizzo di cui all'art. 8 del D.L. n. 400/93 quando la condotta abusiva consiste nell'occupazione di una superficie scoperta o di una superficie coperta con opere di facile rimozione in assenza o in difformità rispetto al titolo concessorio.
3. Ai fini dell'espletamento delle funzioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo l'Ufficio comunale competente per il demanio marittimo si avvale del Servizio di Polizia locale del Comune di Aglientu.

#### Articolo 31 – Sanzioni

1. La violazione delle norme contenute nel presente regolamento, salvo che il fatto non costituisca diverso illecito amministrativo ovvero più grave reato e fatte salve le maggiori responsabilità derivanti dall'illecito comportamento, è punita ai sensi degli articoli 1161, 1164 e 1174 e 1231 del Codice della navigazione.
2. La violazione degli obblighi, delle condizioni generali e particolari relative alla concessione previsti nel presente regolamento comporta, nei casi più gravi, la revoca, la decadenza o la sospensione della concessione. Per tutto quanto non espressamente previsto si rimanda alle norme vigenti.
3. Le violazioni dei divieti generali su aree pubbliche è sanzionata secondo le disposizioni di regolamenti e/o ordinanze che li prevedono.
4. La competenza ad applicare sanzioni amministrative previste dal presente regolamento spetta all'organo di controllo e vigilanza di questo Comune e agli altri organi di Polizia.
5. Per l'accertamento delle violazioni, la contestazione, la notificazione, la definizione degli accertamenti, l'introito e la devoluzione dei proventi delle somme riscosse si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.





## Articolo 32 – Riposizionamento delle concessioni demaniali marittime non compatibili con il PUL

11. Le concessioni demaniali marittime rilasciate prima dell'approvazione del PUL e incompatibili con esso, devono essere riposizionate ed adeguate secondo le indicazioni del presente strumento di pianificazione. La mancata ottemperanza alla disposizione concernente il riposizionamento o l'adeguamento della concessione, costituisce motivo di revoca della medesima a termini dell'articolo 42 del Codice della navigazione.
12. Nell'ipotesi in cui una o più concessioni, in corso di vigenza per effetto delle proroghe disposte dall'art. 1, c. 18, del D.L. n. 194/2009, dall'art. 34-duodecies, c. 1, del D.L. n. 179/2012, dall'art. 1, c. 547, L. n. 228/2012, e scadenti al 31/12/2020, non trovano capienza nel PUL ovvero siano incompatibili, le medesime, ove non sussistano diversi gravi motivi di pubblico interesse, attinenti a tutela ambientale e paesaggistica accertati a seguito della procedura di Vas, permangono nel sito oggetto di concessione sino al termine delle scadenze disposte con le norme di cui sopra.

## Articolo 33 – Indennizzi alla cessazione delle concessioni demaniali marittime

1. Nei casi in cui alla scadenza della concessione demaniale marittima il concessionario non ha conseguito l'integrale recupero degli investimenti effettuati attraverso il loro totale ammortamento, la quota parte residua degli ammortamenti è posta a carico del concessionario subentrante, secondo i periodi di ammortamento convenzionalmente stabiliti al secondo comma del presente articolo e costituiscono componente della base d'asta in sede di procedura di selezione di cui al precedente articolo 20.
2. Gli ammortamenti si intendono convenzionalmente stabiliti di durata sessennale se riferiti all'occupazione di aree demaniali marittime scoperte e dodicennale per quelle destinate alla posa di opere e impianti di facile rimozione.
3. L'indennizzo è esteso anche agli oneri sostenuti per il riposizionamento delle concessioni conseguenti all'attuazione del PUL.



#### Articolo 34 – Disciplina del commercio in ambito del demanio marittimo

5. Ai fini dell'esercizio di attività non occasionale in ambito del demanio marittimo è necessario presentare apposita istanza all'Ufficio comunale competente per il demanio marittimo per l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 68 del Codice della navigazione.
6. Le istanze di prima iscrizione e di prosecuzione di attività devono essere presentate entro il 30 maggio dell'anno di competenza. In caso di mancata trasmissione della dichiarazione di prosecuzione dell'attività entro il termine indicato l'attività si intende cessata ai fini di legge.
7. Ottenuta l'iscrizione nel Registro di cui al comma 1 l'Ufficio comunale competente per il demanio marittimo trasmette al richiedente il certificato di iscrizione ex art. 68 del cod. nav.
8. Non sono soggette a iscrizione:
  - a) le attività occasionali, per le quali il Comune di Aglientu provvede comunque a rilasciare autorizzazione ai sensi dell'articolo 21 del presente regolamento;
  - b) le attività oggetto di concessione demaniale marittima;
  - c) le attività oggetto di convenzione con Enti o istituzioni pubbliche.
9. È vietato esercitare negli ambiti del demanio marittimo le attività oggetto del presente articolo senza previa iscrizione nel registro di cui al precedente comma 1. I trasgressori incorrono nelle sanzioni previste dall'art.1174 del Codice della navigazione.

#### Articolo 35 – Rinvii

8. Per quanto non espressamente previsto all'interno del presente regolamento si rimanda al Codice della navigazione e al relativo regolamento di esecuzione, nonché alle specifiche disposizioni di legge.



## Articolo 36 – Entrata in vigore del PUL

1. Il PUL e successive varianti diviene efficace il giorno successivo a quello della pubblicazione sul BURAS della delibera di approvazione definitiva da parte del Consiglio Comunale e conserva la propria efficacia a tempo indeterminato.
2. Non costituiscono varianti al PUL, i riposizionamenti, ampliamenti, variazioni di morfologia o modesti adeguamenti delle aree da affidare o affidate in concessione, anche in considerazione della mutevole conformazione dei litorali, purché la nuova posizione permanga all'interno delle superfici totali assentibili determinate secondo le modalità previste dall'articolo 23 delle Direttive regionali.



**Comune di Aglientu**  
Provincia di Olbia Tempio

## **Parte II – Norme tecniche di realizzazione delle strutture**



### Articolo 37 – Opere e manufatti di supporto alla balneazione

1. Le attrezzature e i manufatti finalizzati allo svolgimento delle attività e all'erogazione di servizi turistico – ricreativi sul demanio marittimo devono essere realizzate in conformità alle seguenti disposizioni.
2. Le attrezzature e i manufatti di supporto alla balneazione sono riferite a un insieme di elementi appartenenti a differenti tipologie, quali percorsi pedonali, componenti verticali e orizzontali, elementi di calpestio e di copertura delle strutture, pareti, elementi frangisole, impianti e torrette, che svolgono le funzioni di servizio per l'arenile in cui sono ubicate.
3. Al fine di rendere omogenee le strutture, razionalizzare i servizi presenti all'interno delle aree affidate in concessione e offrire indicazioni univoche in merito alla realizzazione dei manufatti, il PUL individua tipologie e caratteristiche costruttive unitarie per ogni concessione demaniale marittima, tenuto conto delle caratteristiche fisiche, morfologiche, ambientali e paesaggistiche del litorale nonché del contesto in cui esso è inserito.

### Articolo 38 – Tipologie consentite

1. Le opere realizzate sul demanio marittimo aventi finalità turistico – ricreative devono essere strutture di facile rimozione, come definite all'art. 3, c. 1, lett. c), del presente regolamento. Esse sono costituite da elementi, assemblabili con giunzioni a secco, aventi dimensioni e peso tali da poter essere movimentati utilizzando mezzi di sollevamento leggeri. Gli elementi che non possono essere movimentati a mano devono essere provvisti di sistema di aggancio per il sollevamento meccanico. È escluso qualsiasi tipo di getto di calcestruzzo in opera. Le strutture devono essere semplicemente appoggiate. Sulla sabbia è consentito ancorare le strutture tramite l'infissione di pali metallici o lignei. Nel caso in cui tale soluzione non offra sufficienti garanzie di stabilità, è consentita la collocazione di plinti prefabbricati in calcestruzzo interrati per almeno 30 cm sotto la quota definitiva di sistemazione dell'arenile e dotati di idoneo sistema di raccordo con la struttura soprastante e di ganci per il sollevamento.
2. Per la realizzazione dei manufatti è generalmente indicato l'uso del legno, mentre per le opere di ombreggio deve essere privilegiato l'uso della tela. È ammesso



l'utilizzo del metallo per le strutture.

3. È escluso l'utilizzo di materiali da costruzione in calcestruzzo, lapidei o laterizi assemblati o realizzati a piè d'opera. È inoltre escluso l'uso di strutture prefabbricate di fondazione in conglomerato cementizio.

#### Articolo 39 – Parametri geometrici delle aree oggetto di concessione

1. Le aree affidate in concessione nonché le attrezzature di servizio devono rispettare i parametri geometrici indicati nelle schede allegate.
2. La sistemazione interna dell'area rappresentata nelle schede allegate è da intendersi non vincolante, in quanto la proposta di allestimento della singola concessione demaniale marittima è oggetto di valutazione in sede di domanda autorizzativa. Il posizionamento dei singoli elementi, il numero e le caratteristiche dimensionali dei punti ombra sono soggette alla disciplina delle attività esercitabili sul demanio marittimo contenuta nell'ordinanza balneare emanata dalla Regione Autonoma della Sardegna.

#### Articolo 40 – Percorsi pedonali

1. I percorsi pedonali di accesso alle strutture in concessione devono poter essere liberamente fruiti da tutti gli utenti balneari. Essi sono costituiti da elementi modulari in legno completamente amovibili, i cui ancoraggi o appoggi non devono recare danno permanente al suolo. Il materiale utilizzato deve essere trattato ignifugo, levigato e privo di schegge in modo da garantire l'utilizzo delle pedane e dei percorsi in sicurezza. Eventuali giunti metallici e la ferramenta di fissaggio devono essere trattati con anticorrosione.
2. Nel caso di condizioni morfologiche particolari lo rendano necessario è consentito ricorrere a sistemi alternativi, i quali devono essere caratterizzati dalla completa amovibilità e assenza di giunzioni effettuate con getti in loco.
3. I concessionari devono obbligatoriamente dotarsi di appositi scivoli a mare per garantire la fruizione dell'area da parte degli utenti con ridotte capacità motorie.



#### Articolo 41 – Strutture per l'igiene

1. Ai fini della tutela dell'igiene e della salute nei litorali e in ragione del forte antropico presente nella stagione estiva, i concessionari devono garantire la presenza di idonei servizi igienici, anche attraverso l'utilizzo di strutture poste nelle vicinanze delle aree affidate in concessione.
2. I servizi igienici devono essere localizzati in aree esterne al demanio marittimo e preferibilmente in prossimità di infrastrutture a rete cui servizi possano essere allacciati o in mancanza, in punti raggiungibili da mezzi per lo spurgo dei serbatoi dei reflui.
3. A fine di garantire una gestione sostenibile delle risorse energetiche, nell'installazione di strutture e manufatti, è privilegiata l'adozione di tecniche atte a garantire il risparmio idrico ed energetico (recupero acque grigie delle docce e riutilizzo, previa decantazione e filtrazione, per scarichi dei servizi igienici; pannelli fotovoltaici per produzione di energia elettrica; pannelli solari termici per riscaldamento acqua docce e bar, etc).

#### Articolo 42 – Colori

1. Le strutture devono avere colorazione riconducibile alla tradizione locale e tale da armonizzarsi con il paesaggio circostante.
2. Le strutture in legno possono essere lasciate al colore naturale o mordentate con i colori indicati la precedente comma. Le strutture in metallo cromato possono essere mantenute a vista, mentre le strutture in alluminio devono essere elettrocolorate negli stessi colori.

#### Articolo 43 – Segnaletica

1. Le aree in concessione devono essere segnalate attraverso l'apposizione di cartelli indicanti:
  - a) denominazione struttura;



- b) attività svolta e superficie assentita;
  - c) dati relativi alla concessione demaniale marittima (numero e durata);
  - d) tariffe applicate.
2. I cartelli di cui al precedente comma devono essere apposti all'ingresso principale al pubblico, ai lati dell'area asservita e, ove previsto, presso l'accesso carrabile al parcheggio esclusivo.

#### Articolo 44 – Piattaforme balneari

1. Le piattaforme balneari sono costituite da sistemi di percorsi e pedane che, opportunamente predisposte e collegate ai percorsi a terra, consentono di rendere fruibile alla balneazione un tratto di litorale caratterizzato dalla presenza di rocce o ciottoli di grosse dimensioni.
2. Sono costituite da impalcati in legno su struttura in legno o metallo collegata al suolo mediante opportuni ancoraggi di tipo meccanico che non arrechino danno permanente agli elementi del suolo a cui sono ancorati.